

STATUTO DELLA CARITAS DIOCESANA

Piazza N.S. dell' Orto, 7

16043 Chiavari (GE)

tel. 0185/321234

Il presente statuto si ispira ed è integrato dalla "Bozza di statuto della Caritas Diocesana" proposta alle Diocesi dal Consiglio permanente della GEI (sessione 10-13 marzo 1986).

Art. 1 - Natura

La Caritas diocesana è l'organismo pastorale istituito dal Vescovo al fine di promuovere, anche in collaborazione con altri organismi, la testimonianza della carità della comunità ecclesiale diocesana, in tutte le sue articolazioni, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell' uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica.

La Caritas diocesana è lo strumento ufficiale della Diocesi per la promozione e il coordinamento delle iniziative caritative assistenziali.

Art. 2 - Compiti

Alla Caritas diocesana vengono affidati i seguenti compiti:

a) approfondire le motivazioni teologiche della diaconia della Carità;

b) promuovere nella Diocesi, nelle parrocchie e nei gruppi l'animazione del senso della carità verso le persone e le comunità in situazioni di difficoltà, e del dovere di tradurlo in interventi concreti con carattere promozionale e ove possibile preventivo;

e) promuovere e sostenere le Caritas parrocchiali affinché realizzino la testimonianza della carità sia al loro interno sia nel territorio in cui sono inserite;

d) curare il coordinamento delle iniziative e delle opere caritative e assistenziali di ispirazione cristiana;

e) organizzare in collaborazione con la Caritas italiana e coordinare a livello diocesano interventi di emergenza in caso di pubbliche calamità;

f) in collaborazione con altri organismi di ispirazione cristiana:

* realizzare studi e ricerche sui bisogni presenti nella Comunità diocesana per aiutare a scoprirne le cause, per preparare piani di intervento sia curativo che preventivo, nel quadro della programmazione pastorale unitaria, e per stimolare l' azione delle istituzioni civili ed un' adeguata legislazione;

* promuovere il volontariato e favorire la formazione degli operatori pastorali della carità e del personale di ispirazione cristiana sia professionale che volontario impegnato nei servizi sociali, sia pubblici che privati e nelle attività di promozione umana;

* contribuire allo sviluppo umano e sociale del Terzo Mondo con la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, con prestazione di servizi, con aiuti economici, anche coordinando le iniziative dei vari gruppi e movimenti di ispirazione cristiana.

Art. 3 - Rapporti e collaborazioni.

La Caritas diocesana, di cui il Vescovo è il naturale Presidente, agisce in stretta unione con l'Ufficio Catechistico e con l'Ufficio Liturgico, per la formulazione del programma di pastorale unitaria. Collabora inoltre con gli altri uffici pastorali, specialmente con quello Missionario.

La Caritas diocesana, subordinatamente agli indirizzi e ai programmi pastorali della diocesi, opera in armonia con gli indirizzi generali della Caritas Italiana e in spirito di comunione e di collaborazione con le altre Caritas diocesane. Gli interventi di emergenza nazionale e internazionale sono coordinati dalla Caritas Italiana.

Il Direttore della Caritas diocesana:

* partecipa alle riunioni indette dal Delegato Regionale;

* tiene i collegamenti e collabora con il Delegato Regionale e con le Caritas Diocesane della Regione, per la realizzazione delle delibere e degli indirizzi della Conferenza Episcopale Regionale, con particolare attenzione ai problemi del territorio.

La Caritas Diocesana mantiene rapporti con tutte le strutture civili preposte ad attività assistenziali, in atteggiamento di collaborazione e di servizio.

Art. 4 - Organi della Caritas Diocesana

Organi della Caritas Diocesana sono:

* il Direttore

* il Consiglio Diocesano

Art. 5 - Il Direttore

Il Direttore, nominato dal Vescovo, dirige l'attività ordinaria della Caritas a norma dello Statuto.

Egli: a) rappresenta la Caritas Diocesana;

b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Diocesano e con esso promuove e coordina tutta l'attività della Caritas Diocesana opportunamente coadiuvato da una segreteria operativa;

e) fa parte del Consiglio Pastorale Diocesano.

Art. 6-Il Consiglio Diocesano

Il Consiglio Diocesano è costituito da sacerdoti, religiosi/e, laici nominati dal Vescovo; resta in carica per un triennio.

Del Consiglio Diocesano fanno parte anche rappresentanti dei diversi Vicariati ed altri organismi pastorali ed ecclesiali: in particolare rappresentanti dell' Ufficio Catechistico, dell' Ufficio Liturgico, dell' Ufficio Missionario.

Art. 7 - Compiti del Consiglio Diocesano

Il Consiglio Diocesano ha i seguenti compiti:

a) approvare i programmi di attività e verificarne l'attuazione

b) approvare i bilanci

e) esaminare e approvare le nuove iniziative di carità che la Caritas intende promuovere

d) verificare la validità pastorale delle opere già esistenti collegate con la Caritas Diocesana.

Il tutto viene sottoposto alla superiore approvazione del Vescovo.

Art. 8 - Mezzi economici

La Caritas Diocesana trae i mezzi economici per il raggiungimento dei fini statutari:

a) dalle offerte raccolte nelle forme che risulteranno più opportune;

b) dalle offerte straordinarie in occasione di pubbliche calamità;

e) da eventuali donazioni ed oblazioni di enti e persone.

Sarà reso conto pubblicamente del denaro ricevuto e del suo impiego.

La Caritas Diocesana ha una sua cassa e un bilancio distinto da quello degli altri Uffici Diocesani.

In conformità al can. 7267 par. 3 del Codice di Diritto Canonico, le offerte ricevute per un determinato fine non possono che essere impiegate che a quel fine.

La Caritas tuttavia costituisce un limitato fondo di riserva con le offerte ad essa affidate, per intervento in casi di particolare emergenza.

La Caritas Diocesana non gestisce, normalmente, opere permanenti, ma può promuoverne l'istituzione, lasciandone appena possibile la gestione ad apposite strutture ecclesiali, con propria responsabilità amministrativa, collegate con la Caritas Diocesana (per es. attraverso la presenza del responsabile nel Consiglio Diocesano); la Caritas controlla queste opere e da ad esse il suo sostegno affinché siano significative ed esemplari.

Art. 9 - Estinzione della Caritas

L'estinzione della Caritas Diocesana potrà essere deliberata dal Vescovo, il quale disporrà anche per la devoluzione dei beni ad attività assistenziali diocesane.

La Caritas Parrocchiale

La Caritas Parrocchiale è l'organo pastorale che ha il compito di coinvolgere la comunità parrocchiale, affinché realizzi la testimonianza della carità sia al suo interno sia nel territorio in cui è inserita.

1. Essa stimola la comunità:

a) ad approfondire i fondamenti evangelici della diaconia della carità;

b) a conoscere ed esaminare i bisogni ovunque emergenti e a sviluppare testimonianze coerenti di carità;

c) a coordinare le diverse espressioni caritative della parrocchia (associazioni, gruppi, ecc...) senza sostituirsi ad essi.

2. Inoltre la Caritas Parrocchiale aiuta la Comunità a crescere nel senso della giustizia e della pace, ad aprirsi ai problemi del Terzo Mondo.

3. Il Presidente naturale della Caritas Parrocchiale è il Parroco ed egli si avvale della collaborazione di animatori parrocchiali.

La Caritas Parrocchiale opera in stretto collegamento con il Consiglio Pastorale Parrocchiale.

4. La Caritas Parrocchiale opera in armonia di indirizzi e in stretta collaborazione con la Caritas Diocesana.

5. La Caritas Parrocchiale è costituita da una commissione espressa normalmente dal Consiglio Pastorale.

(Testo pubblicato sulla "Rivista Diocesana" n. 2 – Marzo/Aprile 1987)